

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

(CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 27 del 22/06/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L'Organo di revisione, nominato con delibera consiliare del 26/02/2019, ha ricevuto in data 18 giugno 2021 proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: "approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)".

I sottoscritti Revisori dell'Ente,

Vista la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato:

che con la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 738, è stata abolita l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti;

che il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, entrato in vigore il 26/09/2020, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, ha, fra l'altro, riformato l'art. 198 TUA (art. 1 comma 24 del D.lgs. 116/2020), sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani;

che il D.Lgs. n. 116/2020 stabilisce altresì che le disposizioni di cui agli artt. 183, co. 1, lett. b-ter) e 184, co. 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies del T.U.A. (Testo Unico Ambientale), si applicano con decorrenza 01.01.2021;

Vista la legge Regione Toscana n. 14 del 16/04/2021 (Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche, modifiche alla L.R. n. 25/1998);

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "**possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.**"
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "**Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**";

- Visti i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 riguardanti i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere;

Considerato:

- che si deve procedere ad aggiornare le disposizioni regolamentari TARI, attualmente contenute nel regolamento IUC, mediante approvazione di un nuovo regolamento TARI;
- che, a seguito delle modifiche di cui sopra, non si ravvisano riflessi finanziari nel bilancio finanziario 2021;

Preso atto che oltre alle modifiche imposte dal TUA, si è provveduto all'adeguamento alle disposizioni normative sopravvenute in merito a:

- tassa giornaliera, sostituita e assorbita dal Canone Unico Mercatale di cui alla Legge n. 160/2019 mentre la stessa continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea;
- modalità di riscossione della TARI mediante il sistema PagoPa obbligatorio a decorrere dal 1° marzo 2021 per effetto dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione digitale;
- all'attribuzione della natura esecutiva agli avvisi di accertamento emessi per effetto dell'art. 1, comma 792 e s.s. della Legge n. 160/2019;
- previsione nel nuovo regolamento concernente meccanismi sanzionatori gradualmente assenti nella disciplina regolamentare precedente della TARI;

considerato che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ad oggi, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 è fissato al 30 giugno 2021 dal D.L. n. 56 del 20/04/2021;

Rammentando inoltre che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343, in data 6 aprile 2012 è stata comunicata l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'Ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.

Verificato, inoltre, che il suddetto regolamento:

- è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

Esprimono

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del "Nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI"

L'Organo di revisione

Fabrizio Mascarucci

Roberto Paolini

Bruno Dei